



28484/2022

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE Presidente
GIUSEPPE SCOTTI
MARINA MELONI Consigliere
MAURO DI MARZIO Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere-Rel.
COSMO CROLLA Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.16/09/2022

CC

(nome 28484)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16579/2020 R.G. proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ((omissis))

-ricorrente-

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
((omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
((omissis))

-controricorrente-

*ORD
3094
2022*

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 118/2020 depositata il 14/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano, con sentenza n.118/2020, pubblicata il 14 gennaio 2020, respingeva l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stato, per quel che qui interessa, riconosciuto in favore della ex coniuge (omissis), l'assegno di divorzio di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili.

La Corte di appello evidenziava che nella pregressa fase di separazione personale i coniugi avevano concordato la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della (omissis) in euro 220,00 mensili in relazione alle circostanze di natura economica fino a quel momento intervenute - somme depositate e suddivise paritariamente sul conto corrente, vendita dell'appartamento sito in (omissis) dalla quale era derivato l'importo complessivo di euro 154.000,00 anch'esso suddiviso in parti uguali fra le due parti private, TFR riconosciuti prima della separazione - aggiungendo che la diminuzione dell'assegno fissato nel corso del giudizio di divorzio - pari ad euro 200,00 mensili - era stata determinata dalla natura meramente assistenziale dell'assegno, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione - sent. n.18287/2918-. Aggiungeva poi la Corte di appello che dal confronto fra il reddito del (omissis) (pari in media a 1.500,00 euro mensili) e quello della (omissis) (1.050-1.100,00 mensili) emergeva un'evidente sproporzione, idonea a giustificare di per sé il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura determinata in primo grado secondo il criterio assistenziale, essendo l'impossibilità della (omissis) di procurarsi redditi adeguati alle sue condizioni determinata da ragioni oggettive non solo anagrafiche, ma anche di salute, attestate dalla certificazione medica della (omissis) .

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso la (omissis).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.9.2022.

Con i cinque motivi proposti il ricorrente prospetta la violazione, sotto diversi aspetti, dell'art. 5 c.6 l.n.898/1970 e, quanto ai motivi tre e cinque in modo congiunto, la violazione del principio dell'onere della prova (art.2697 c.c.).

In particolare, con il primo motivo si lamenta che il giudice di merito, nel considerare la massa dei redditi del ricorrente e della (omissis) avrebbe valorizzato la modesta differenza reddituale per riconoscere alla seconda l'assegno di divorzio ancorché detta differenza non fosse di rilevante valore, non avendo l'art. 5 cit. la funzione di pareggiare i redditi degli ex coniugi, incorrendo, peraltro, in un errore matematico per avere considerato il reddito dello stesso comprensivo dell'assegno di divorzio e ritenendo quello della (omissis) comprensivo dell'assegno riconosciuto a carico dell'ex marito.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta l'erroneità della sentenza impugnata rispetto ai criteri indicati per la determinazione dell'assegno di divorzio, riconosciuto senza pretendere l'assolvimento dell'onere della prova del richiedente l'assegno in ordine al contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Evidenzia in particolare il ricorrente che la cessazione dell'attività lavorativa in costanza del matrimonio – dal quale non erano nati figli - da parte della (omissis) era dipesa dall'iniziativa datoriale di licenziarla e non da una scelta personale.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente inteso "pareggiare" i redditi dei due ex coniugi attraverso il riconoscimento dell'assegno in favore della (omissis), per di più avendo errato la Corte di appello nel non considerare il corrispettivo ricevuto dalla (omissis) per la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, ancorché anteriore all'epoca

del giudizio di divorzio, invece rilevante al fine di valutare l'autosufficienza economica.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 5 c.6., l.n.898/1970. La Corte, considerando la disponibilità "paritaria" da parte di ciascuno degli ex coniugi dell'importo di euro 100.000,00 conseguenti alla ripartizione del prezzo di vendita della casa coniugale e valutandolo come dato non sopravvenuto e significativo ai fini dell'assegno divorzile, avrebbe errato nel considerare che la funzione dell'assegno divorzile fosse quella di pareggiare i redditi degli ex coniugi invece di quella assistenziale, per di più tralasciando di considerare tale fatto per la ragione che lo stesso riguardava epoca pregressa, giungendosi per tale via a risultati paradossali per cui si dovrebbe escludere l'autosufficienza economica di un richiedente milionario dalla nascita. In ciò la Corte di appello avrebbe disatteso la giurisprudenza di questa Corte che considera rilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile il possesso di redditi di qualsiasi specie e dunque anche di cespiti patrimoniali mobiliari.

Con il quinto motivo il ricorrente ha poi dedotto l'erroneità della decisione impugnata per avere tenuto in considerazione l'esistenza di malattie della ^(omissis) ^(omissis) non certificate come malattie professionali da autorità pubbliche, trattandosi di comuni disturbi dovuti all'età.

La ^(omissis), nel costituirsi, ha dedotto l'invalidità ed infondatezza dei motivi proposti del ricorrente.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati, determinando l'assorbimento degli altri motivi.

Benché la Corte di appello abbia preso le mosse, nell'affrontare il tema dell'assegno divorzile riconosciuto alla ^(omissis), dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n.18287/2018, riportando i principi massimati, ad essa non si è pienamente conformata.

Ed infatti, le Sezioni Unite del 2018 appena ricordate, nel confermare l'abbandono del parametro del «tenore di vita», ha ribadito a carico del coniuge richiedente l'onere di provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, riconoscendone una funzione non già soltanto assistenziale

(qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata eliminata la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull' *an* del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del *quantum*. Come precisato da Cass., n.23583/2022, le Sezioni Unite hanno considerato il caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, «compensativo-perequativo». Ragion per cui l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa» (Cass., 23583/2022 che richiama Cass. 24250/2021).

Orbene a tali principi non si è compiutamente adeguato il giudice di appello che ha riconosciuto l'assegno di divorzio alla (omissis) unicamente valorizzando il divario e lo squilibrio fra i due redditi degli ex coniugi in danno della donna, in tal modo ritenendo che l'assegno di divorzio abbia una funzione riequilibratrice fra i due ex coniugi ed in tal modo non correttamente intendendo il senso della giurisprudenza appena ricordata.

Per altro verso, la Corte di appello, operando una considerazione dei redditi del (omissis) - comprendendovi il contributo fissato quale assegno – e quello della (omissis) - ritenendolo comprensivo dell'assegno riconosciuto a carico dell'ex

marito – ha tralasciato di considerare che per riconoscere l'assegno a chi non si trova in una situazione di indipendenza economica, come lo stesso giudice di appello ha accertato considerando il reddito pensionistico e le sostanze patrimoniali pregresse della (omissis), incombe sul richiedente l'onere di provare che detto squilibrio affondi le sue radici nel matrimonio e nelle scelte condivise fra i due coniugi durante la vita matrimoniale.

Onere che la Corte di appello non ha minimamente valutato senza nemmeno considerare che la percezione da parte della (omissis) di un reddito pensionistico unitamente agli importi – non insignificanti - derivanti dalla vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale avrebbero imposto, per giustificare l'assegno di divorzio la piena dimostrazione, a carico della donna, che lo squilibrio anzidetto affondasse le sue origini nel matrimonio per poi perdere ogni giustificazione in esito alla cessazione del vincolo coniugale.

Aspetti che, per converso, la Corte di appello ha totalmente tralasciato.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano che in diversa composizione provvederà altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che in diversa composizione provvederà altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 16 settembre 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma.

Il Funzionario Giudiziario
Don.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 SET. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Don.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente
Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

Umberto L. Scotti